

Attenzione: necessità d'intervento!

Le disposizioni sulla protezione degli animali devono essere applicate con coerenza

La posizione dell'animale all'interno di un ordinamento giuridico rispecchia sempre anche l'importanza e il valore che la società gli attribuisce. Nel diritto svizzero, per lo meno in termini quantitativi, tale riconoscimento è senza dubbio considerevole. In aggiunta ad alcune speciali disposizioni di diritto civile, infatti, la legge sulla protezione degli animali e le relative ordinanze regolamentano per filo e per segno il nostro rapporto con gli animali attraverso una moltitudine di prescrizioni dettagliate. Dal punto di vista della protezione degli animali, tuttavia, non sempre queste ultime sono sufficientemente severe.

Quando si parla di migliorare ulteriormente la protezione giuridica degli animali, gli oppositori puntualmente obiettano che la Svizzera in questo campo vanta già una delle leggi più severe al mondo. Nel confronto internazionale può essere effettivamente così, e la legge elvetica potrebbe costituire almeno in parte un modello per altri Paesi, specie per quanto concerne la tutela della dignità degli animali.



© arahan / Fotolia.com

Rimane tuttavia il fatto che anche le prescrizioni svizzere in materia fissano per lo più soltanto standard minimi, ben lungi dal garantire agli animali un trattamento ottimale. Lo stesso Ufficio federale di veterinaria ammette che il diritto vigente si limita a stabilire un confine fra pratiche lecite e maltrattamento degli animali.

L'efficacia è nell'applicazione

Inoltre va tenuto presente il principio lampante secondo cui ogni legge è buona soltanto nella misura in cui viene attuata nella realtà quotidiana, e naturalmente questo vale anche per la protezione degli animali. L'efficacia delle prescrizioni, dunque, si determina non già in base al loro contenuto ma piuttosto in base alla loro effettiva applicazione pratica. Ed è proprio qui che si evidenziano lacune gravi, soprattutto nel modo in cui è applicato il diritto penale in materia di protezione degli animali, ossia nel perseguire e punire i maltrattamenti e i reati affini.

Da un punto di vista numerico, nondimeno, l'applicazione del diritto penale affidata ai Cantoni in materia di protezione degli animali è molto migliorata negli ultimi dieci anni. Se nel 1990 si sono svolti appena 116 procedimenti penali per reati di questa natura, nel 2000 se ne sono registrati già 325, e nel 2010 addirittura 1063. Nel 2011 si è raggiunto un nuovo record con 1246 procedimenti. È dunque provato che oggi, nel complesso, i reati penali ai danni di animali vengono perseguiti, denunciati e puniti molto più spesso rispetto a pochi anni fa.

Senza dubbio si tratta di sviluppi positivi, che tuttavia non devono illudere: le cifre ufficiose relative ai casi non presi in esame sono tuttora enormi. Inoltre, questo aumento considerevole è riconducibile primariamente all'azione penale portata avanti con particolare scrupolo da alcuni singoli Cantoni, nella fattispecie San Gallo, Berna, Zurigo e Argovia. In numerosi altri Cantoni (ad esempio Glarona, Ginevra, Vallese e nella Svizzera interna), invece, la situazione non è affatto migliorata negli ultimi anni. Le analisi della prassi penale svizzera in materia condotte annualmente dalla Fondazione per i diritti degli animali «Stiftung fuer das Tier im Recht» (TIR) in base alla propria banca dati rivelano sistematicamente come al perseguimento di questi reati in molte regioni si presti un'attenzione di gran lunga insufficiente. La raccolta di casi comprendente quasi 10 000 procedimenti penali dal 1982 a oggi è consultabile all'indirizzo www.tierimrecht.org, così come le esaustive analisi annuali della fondazione TIR (in lingua tedesca).



© Yakimova / 123RF

Varie cause delle lacune a livello esecutivo


Questo deficit esecutivo a tratti drammatico ha molteplici cause. Uno dei problemi principali consiste nel fatto che le autorità competenti spesso non vengono neppure a conoscenza dei reati ai danni degli animali, poiché essi vengono perpetrati di nascosto o in luoghi privati di proprietà dei responsabili – che non di rado coincidono con gli stessi detentori degli animali interessati. Purtroppo, inoltre, gli eventuali testimoni oculari spesso rinunciano a sporgere denuncia.

Tuttavia anche i reati denunciati alle autorità responsabili dell'applicazione della legge, o persino quelli che esse stesse rilevano, non vengono sempre perseguiti in modo coerente, benché ciò sia previsto d'ufficio per tutti i reati in materia di protezione degli animali, e non solo su richiesta del detentore. Spesso la verifica di eventuali elementi di sospetto nell'ambito delle indagini di polizia o del pubblico ministero, sempre che avvenga, è solo superficiale.

In molti casi le autorità competenti non solo non hanno personale né tempo a sufficienza, ma mancano loro anche le necessarie conoscenze tecniche relative alla legislazione sulla protezione degli animali. Talvolta scarseggia, molto semplicemente, anche l'interesse per questo tema.

Contraria a un'applicazione coerente delle normative sulla protezione degli animali è altresì la prassi che molti servizi veterinari cantonali seguono nell'affrontare le infrazioni unicamente per via amministrativa o a colloquio con i detentori colpevoli, senza giungere parallelamente all'azione penale – benché siano tenuti a farlo, almeno nei casi di delitto intenzionale. Dopo l'entrata in vigore della revisione legislativa che nel frattempo si è conclusa, l'obbligo di denuncia varrà anche per i reati colposi.

Non vi è dubbio che le misure di natura amministrativa (revoca dell'autorizzazione, sequestro, divieto di detenere animali, ecc.) siano le più efficaci ai fini della protezione immediata degli animali. In molti casi esse consentono di reagire prontamente alle irregolarità. Per gli animali interessati, tali misure sono quindi indispensabili; tuttavia non possono sostituire un opportuno perseguimento dei delitti già perpetrati (lo stesso vale anche laddove ai detentori colpevoli siano già state tagliate le sovvenzioni). In caso di reati, oltre all'eventuale azione civile a tutela diretta degli animali deve sempre esserne avviata anche una penale nei confronti di chi li ha commessi. Una simile applicazione coerente delle disposizioni penali non solo serve ad accrescere la consapevolezza della società verso un rapporto con gli animali basato sul rispetto, ma sortisce anche un forte effetto deterrente contro il ripetersi di violazioni analoghe.



© DerPaparazzo / Fotolia.com

Ulteriori lacune a livello esecutivo si evidenziano nell'ambito delle indagini e dell'azione giudiziaria per i reati in materia di protezione degli animali. Non di rado le autorità competenti hanno troppo poca dimestichezza con le disposizioni pertinenti, il che ha come conseguenza una prassi penale a tratti molto disomogenea. Talune fattispecie di reato non vengono mai o quasi mai perseguite.

A tutt'oggi, ad esempio, nessun procedimento è mai stato avviato per allevamento di animali in condizioni di tortura, onnipresente nelle forme più disparate nonostante il diritto vigente ne faccia espresso divieto. Le reticenze perdurano, ad esempio, anche per quanto concerne l'applicazione dell'articolo sul maltrattamento di animali negli sport equestri, l'esecuzione della protezione della dignità degli animali o ancora il divieto di atti sessuali con animali (zoofilia). Infine, le sanzioni che vengono comminate sono spesso troppo lievi, e di conseguenza né proporzionate alle sofferenze degli animali interessati, né sufficienti a fungere da deterrente per l'autore del reato e la società nel suo insieme.

Necessità d'intervento urgente

Quanto all'esecuzione del diritto penale in materia di protezione degli animali, dunque, persiste la necessità di intervenire con urgenza. È intollerabile che i reati di questa natura continuino a essere minimizzati e che in luogo delle vittime vengano protetti i colpevoli. È vero che nel frattempo, in alcuni ambiti, il cammino verso una necessaria presa di coscienza si è avviato e che si registrano chiari miglioramenti, ma è altrettanto vero che per colmare questo deficit, nel complesso ancora enorme, serve un'ulteriore sensibilizzazione a livello nazionale circa le esigenze degli animali e l'importanza della legislazione che li tutela. Il maltrattamento di animali non è un peccato veniale: ogni singolo caso va perseguito con coerenza e con la medesima scrupolosità adottata in caso di reati contro la vita e l'integrità delle persone, già a partire dalle indagini di polizia, spesso decisive ai fini della conservazione delle prove e pertanto dell'intero procedimento. Lo stesso vale naturalmente anche per le denunce penali e le segnalazioni provenienti dai cittadini.

Le autorità competenti, tuttavia, devono applicare il diritto penale in materia di protezione degli animali in maniera non solo più severa, ma anche più chiara e uniforme di quanto fatto finora. Interpretare e applicare correttamente le disposizioni pertinenti presuppone una buona dose di conoscenze specifiche. Per dotare gli enti preposti (autorità veterinarie, polizia, pubblici ministeri e tribunali) di personale non solo impegnato ma anche competente, sarebbe estremamente utile una formazione approfondita nel campo della protezione degli animali e della legislazione in materia.

Bisogna infine considerare il fatto che nella grande maggioranza dei Cantoni manca una rappresentanza specifica degli interessi degli animali, i quali per natura non possono difendersi. È evidente come la parità di condizioni tra le vittime e gli imputati, fondamentale per il procedimento penale, sia qui inesistente. La responsabilità circa la creazione di strutture e strumenti idonei per l'attuazione del diritto penale in materia di protezione degli animali spetta ai Cantoni. Dopo che questi ultimi, nel 2010, si sono espressi unanimemente contro l'introduzione della figura degli avvocati degli animali in Svizzera, è ancor più lecito aspettarsi che trovino un'altra soluzione per garantire l'applicazione della legge.

Affinché le disposizioni penali in materia di protezione degli animali, di per sé chiare, non rimangano lettera morta, le lacune evidenziate devono essere affrontate senza ulteriore indugio. Prescindere da questa necessità significa contraddire non solo il tenore e il senso

della legge, ma anche la volontà della popolazione che vi sta inequivocabilmente alla base, secondo cui chi maltratta gli animali deve essere punito in maniera adeguata. Solo quando ciò sarà realmente garantito la Svizzera potrà vantare a piena ragione una delle leggi più severe al mondo a tutela degli animali.



Gieri Bolliger è avvocato e direttore della Fondazione per i diritti degli animali «Stiftung für das Tier im Recht» (TIR). Insegna diritto della protezione degli animali presso l'Università di Zurigo e tiene relazioni in Svizzera e all'estero sugli aspetti giuridici del rapporto tra l'uomo e l'animale.